



COMITATO UNITARIO PER LA RICOSTRUZIONE

VERBALE INTESA AL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE COMUNE DI SAN POSSIDONIO (MO)

Verbale della seduta CUR del 5 giugno 2014

Ordine del giorno: Comune di San Possidonio (MO) - Intesa unica al Piano della Ricostruzione – 1° stralcio - adottato con Delibera CC n. 62 del 30/12/2013 e presentato ai sensi degli articoli 12 e 13 della L. R. n. 16 del 2012.

L'anno 2014 il giorno 5 del mese di giugno alle ore 12,00 presso la Regione Emilia-Romagna, Viale Aldo Moro 30, Bologna;

Vista la L.R. n. 16 del 2012 e s.m. e i., recante "Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012";

Vista la L.R. n. 20 del 2000 e s.m. e i.;

Dato atto che:

- la Giunta regionale con deliberazione del 2 agosto 2013, n. 1107, ha istituito il Comitato Unitario per la Ricostruzione (CUR) ai sensi dell'art. 13, comma 5, della legge regionale n. 16 del 2012, e, con lo stesso provvedimento, ha stabilito le Norme per il funzionamento del CUR;
- il CUR opera con le finalità di accelerare la tempistica, conseguire la semplificazione dei procedimenti, garantendo l'uniformità nell'esame dei piani presentati dai Comuni interessati e l'omogeneità nell'applicazione delle disposizioni di legge e delle Norme di funzionamento;
- il CUR, in attuazione dell'art. 13, comma 5, della L. R. n. 16 del 2012, provvede a rilasciare l'Intesa unica, sostitutiva delle riserve, intese, pareri e di ogni altro atto di assenso, comunque denominato, richiesto dalla legislazione vigente per l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi;

Preso atto che, a seguito delle indicazioni date dalle Norme di funzionamento del CUR sopra citate, le Amministrazioni provinciali interessate hanno individuato e nominato i propri rappresentanti all'interno del CUR;

Ritenuto pertanto che il CUR è legittimato ad operare e a svolgere le attività istituzionali fissate dalla legge regionale n. 16 del 2012;

Vista l'adozione da parte del Comune di San Possidonio del Piano della Ricostruzione, ai sensi

Viale Aldo Moro, 30
40127 Bologna

tel 051.527.6049
fax 051.527.6895

Email: urbapae@regione.emilia-romagna.it
PEC: urbapae@postacert.regione.emilia-romagna.it

degli artt. 12 e 13 della L. R. n. 16 del 2012, assunto agli atti del Servizio regionale competente in data 29/01/2014 con prot. PG/2014/24446;

Preso atto che il Piano in oggetto è stato depositato presso la Segreteria Generale del Comune e che del deposito si è provveduto a dare notizia mediante pubblicazione sul BURERT del 29/01/2014;

Considerato che sono pervenute n. 10 osservazioni nel termine di deposito, controdedotte con DGC n. 53 del 08/05/2014, come risulta dalla comunicazione trasmessa dal Comune al CUR e assunte agli atti del Servizio regionale competente in data 16/05/2014 con prot. PG/2014/210892;

Dato atto, quindi, che il Piano della ricostruzione adottato dal Comune di San Possidonio è completo delle atti tecnici e amministrativi che li costituiscono, e pertanto, in applicazione della L. R. n. 16 del 2012 e delle Norme per il funzionamento del CUR, può essere oggetto di esame da parte del CUR ai fini del rilascio dell'Intesa unica ai sensi dell'art. 13, comma 5, della stessa L. R. n. 16 del 2012;

Premesso che il vigente PRG del Comune di San Possidonio è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 180 del 06/02/1996 ed è stato aggiornato con 16 varianti approvate successivamente.

Vista la convocazione alla seduta odierna inviata in data 23/05/2014, prot. PG/2014/0217429 al Comune di San Possidonio, alla Provincia di Modena; all'Azienda U.S.L. Modena – Dipartimento Sanità Pubblica – Servizio Igiene pubblica controllo rischi ambienti di vita; all'ARPA Modena, al Consorzio Bonifica Burana, all'AIMAG s.p.a.;

Sono presenti:

Nome	Qualifica	Delega
Roberto Gabrielli	Presidente	DGR n. 1107 del 2 agosto 2013
Antonella Manicardi	Rappresentate Provincia di Modena	DGP n. 247 del 3 settembre 2013
Adamo Pulga	Rappresentante del Comune di San Possidonio	DCC n. 62 del 30/12/2013

Alla seduta partecipano inoltre:

- Gianluca Fantini in qualità di verbalizzante;
- Maria Romani, Gianluca Fantini in qualità di componenti della struttura tecnico operativa regionale (art.3 delle Norme di funzionamento del CUR e determinazione del DG n. 9959 del 12/8/2013);
- Ezio Righi, Simona Rotteglia (tecnici incaricati per la redazione del Piano)

Alle ore 12.00 il Presidente del CUR, verificata la presenza di tutti i componenti di diritto, apre la seduta.

Viene data la parola al rappresentante del Comune di San Possidonio per la presentazione della proposta di Piano.

Sinteticamente il Piano – 1° stralcio - presentato ha per oggetto la revisione della disciplina del PRG in merito ai seguenti aspetti:

- ricostruzione dei fabbricati danneggiati senza modifiche all'impianto morfologico precedente;
- ricostruzione dei fabbricati danneggiati con modifiche all'impianto morfologico precedente.

Sono inoltre introdotte modifiche alle norme del vigente PRG inserendo un apposito articolo (3.bis) riguardante le definizioni date dalla LR 47/1978 con le modificazioni e le integrazioni introdotte dalla LR 15/2013, e altre modifiche con riguardo al complesso delle zone residenziali classificate dal piano vigente come zone omogenee B1 e B4.

In merito alle n. 10 Osservazioni e ai pareri pervenuti da AIMAG spa e dal Consorzio della Bonifica Renana, si da atto che il Comune, dopo l'analisi della documentazione pervenuta:

- accoglie le osservazioni dei privati che attengono alle seguenti tematiche: revisione del vincolo, modifica della scheda norma con riguardo alla possibilità di realizzare una differente tipologia costruttiva e che hanno richiesto una modifica della scheda normativa;
- accoglie parzialmente l'osservazione dell'UTC;
- in merito alla verifica preliminare richiesta da AIMAG spa, in fase di attuazione, relativa alla presenza dei servizi in gestione e alla loro potenzialità, con riserva di verificare l'adeguamento dei punti di riconsegna dell'acqua potabile e del gas metano, il Comune ha integrato il disposto nell'art. 71 del Piano Regolatore;
- in merito alla verifica della criticità idraulica richiesta dal Consorzio della Bonifica Burana il Comune ha integrato il disposto nell'art. 71 del Piano Regolatore.

Con riferimento a quanto presentato e all'accoglimento delle Osservazioni, si apre la discussione in particolare in merito alle seguenti questioni.

- Individuazione degli edifici tutelati dallo strumento urbanistico per i quali è prevista la rimozione del vincolo, o qualora si mantenga il vincolo la modifica della categoria di intervento. **Si ritiene necessario chiarire meglio, anche attraverso un elaborato da inserire in relazione, quali sono gli edifici per i quali il vincolo viene rimosso a seguito di crollo/ordinanza di demolizione o a seguito della presentazione di perizie.**

- Definizione degli interventi edilizi di cui all'art. 3 bis – comma A3.2) delle Norme Tecniche: l'articolo recepisce le modifiche introdotte dalla LR 15/2013, tuttavia al comma A3.2 viene inserito il concetto di ristrutturazione condizionata, che risulta essere un incrocio tra la ristrutturazione e il restauro, poiché il piano recepisce le categorie di intervento introdotte dalla LR n.15/2013 **si ritiene necessario declinare la norma all'interno delle categorie di legge, conseguentemente è necessario aggiornare le schede norme degli aggregati che fanno riferimento alla ristrutturazione condizionata.**

- Disposizione per gli interventi sugli edifici danneggiati ricadenti nelle zone residenziali B.4 di cui all'art. 38 bis delle norme tecniche: viene fatto esplicito riferimento a schemi planivolumetrici che poi nelle schede normative riferite agli aggregati n. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11 e 12

non sono riportati. In particolare per l'aggregato n. 5 non è chiara neanche la categoria di intervento, infatti, si parla di ripristino edilizio che ha la sua norma all'art. art. 3 bis – punto A3.3 e poi nelle prescrizioni si fa riferimento alla ristrutturazione condizionata.

Pertanto si conviene sulla necessità di perfezionare le schede normative con le indicazioni dello schema volumetrico (secondo i disposti della LR 16/2012 e dell'Ordinanza n. 60/2013) del nuovo assetto relativamente agli aggregati n. 1, 5 (in tal caso è necessario anche chiarire anche la categoria di intervento), 7, 11. Nonché di chiarire, integrando i contenuti delle Schede Normative relative agli aggregati n.1 e n.3, come viene modificata, rispetto a quella vigente, la disciplina di piano regolatore al fine consentire la riedificazione dei fabbricati.

- Disposizione per gli interventi in territorio rurale di cui art. 51 delle norme tecniche e disposizione per gli interventi in territorio rurale (art. 56 ter): si ritiene che le linee guida regionali "Paesaggi da ricostruire" approvate dalla Giunta n. 1520 del 28/10/2013 che si condivide rappresentino l'opportuno riferimento per un corretto inserimento paesaggistico per gli interventi di ricostruzione e pertanto si conviene sulla possibilità di perfezionare la norma con tale contenuto. **Si ritiene che le schede normative relative agli aggregati 4, 8 e 9 debbano riferirsi anche a tali contenuti. Inoltre essendo che nelle medesime schede viene fatto esplicito riferimento a schemi planivolumetrici che non vengono rappresentati, si conviene sull'opportunità di perfezionare le schede normative anche con le indicazioni dello schema volumetrico del nuovo assetto. Con riferimento alla scheda normativa dell'aggregato n.9, si ritiene opportuno portare a coerenza le trasformazioni ammesse con quelle riportate nella Relazione Illustrativa (demolizione e ricostruzione e non nuova costruzione) in ottemperanza alle disposizioni della L.R.16/12 per il territorio rurale, le quali prevedono esclusivamente la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione dei fabbricati rurali danneggiati.**

- Integrazione delle cartografia relativa ai danni anche con riferimento agli esiti di agibilità B e C;

Con riguardo alle osservazioni si segnala quanto segue:

- osservazione n. 1: in accoglimento dell'osservazione si rimanda alla scheda dell'aggregato n. 7 (che ha come oggetto Via Malcantone n. 31-33) che non è riferita all'edificio oggetto della riserva che riguarda l'edificio in Via Malcantone n. 7;

- osservazione n. 10 (Ufficio Tecnico Comunale): l'osservazione è parzialmente accolta. Con riguardo alle motivazioni del rigetto del punto 1) dell'osservazione che rinvia l'assunzione degli esiti della microzonazione sismica e dell'analisi della condizione limite dell'emergenza ad una fase successiva motivando che "... è opportuno stabilire una disciplina generale dagli esiti delle indagini" si considera che le indagini sono state eseguite e tale disciplina è già stata delineata e formulata in attuazione dell'ordinanza n. 70/2012. Inoltre, essendo che l'approvazione del presente PdR mette in essere le condizioni necessarie per l'attuazione degli interventi urbanistico - edilizi ivi previsti e agisce, più in generale anche sulla disciplina degli interventi del vigente PRG non è possibile ignorare gli esiti e le attenzioni poste dalla microzonazione sismica esistente e volte alla riduzione del rischio sismico, in quanto attengono agli aspetti di sicurezza e pubblica incolumità.

Pertanto si conviene che gli elaborati del PdR debbano essere integrati, sia nella parte cartografica che normativa ai fini della riduzione del rischio sismico.

In merito al punto 3 dell'osservazione dell'UTC relativa alle modalità di intervento nei fabbricati tutelati, si ritiene che la controdeduzione presenti delle ambiguità (parrebbe intendersi possibile la modifica della categoria di intervento senza passare dal piano, ovvero viene dichiarato che i

beni sottoposti a RS e a restauro e risanamento di tipo A e B in sede di ricostruzione passano a ripristino tipologico....) e presenta delle contraddizioni nel rimando all'art. 35 (parrebbero edifici per i quali il viene cambiata la categoria di intervento e si rileva che le risposte fornite al punto 3 appaiono generali configgono con la risposta al punto 4). Il Comune chiarisce che la disciplina relativa a tali fabbricati è rimandata al secondo stralcio del PdR.

Ad oggi sono pervenuti i seguenti pareri

- il parere di ARPA prot. PGMO/2014/6598 del 26/05/2014, a firma del responsabile del Responsabile di Distretto Dott.ssa Annalisa Zanini, assunto agli atti in data 30/05/2014 con prot. PG/2014/0224679 allegato parte integrante del presente verbale sostanzialmente favorevole con alcune attenzioni di carattere generale che si ritengono significative dal punto di vista ambientale;
- il parere di AUSL prot. 43739 del 31/05/2014 a firma del Responsabile del procedimento Stefano Galavotti, assunto agli atti in data 06/06/2014 con prot. PG/2014/022522 allegato parte integrante del presente verbale sostanzialmente favorevole, Tuttavia si ritiene utile e coerente con gli obiettivi di salute proporre alcune indicazioni più specifiche da inserire nelle Norme Tecniche di Attuazione per le attività di ricostruzione di tipo A2 e A3 quali ad esempi:

- la corretta valutazione delle condizioni di ventilazione, illuminazione naturale e soleggiamento anche la fine di migliorare l'efficienza energetica degli edifici;
- il miglioramento dell'isolamento termico attraverso la creazione di cappotti o fodere che determinano l'aumento dell'efficienza energetica dell'edificio;
- il recupero degli ambienti interni con adeguamento delle altezze interne;
- l'inserimento di impianti tecnologici ed igienico sanitari rispettosi della normativa vigente;
- la realizzazione di eventuali opere di tutela e riqualificazione ambientale nelle aree di pertinenza rurale, con manutenzione di drenaggi, consolidamenti idrogeologici ed opere di igienizzazione degli scarichi;

Per le richieste di privati non si evidenziano in generale elementi ostativi, tuttavia mentre si giudica in modo positivo l'intervento di delocalizzazione della richiesta n. 6 e n. 8 con arretramento dal fronte stradale o delocalizzazione, si segnala che nel caso della richiesta n. 1 - per la quale è previsto la ricostruzione dell'immobile in difformità dalle distanze stradali si dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari (es. segnaletica stradale) per garantire al massimo livello la sicurezza stradale.

Qualora nella ricostruzione o nella creazione di nuove aree, per la realizzazione di fondazioni, sottofondi stradali, altri, fosse previsto l'impiego di materiali riciclati per l'edilizia classificati materie prime secondarie, ottenuti dall'attività di trattamento rifiuti inerti da demolizione e costruzione, prima dell'utilizzazione dovrà essere accertato che le caratteristiche dei materiali riciclati siano conformi all'allegato C alla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto dall'allegato 3 al D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii. I materiali riciclati dovranno inoltre essere esenti da amianto.

- il parere di AIMAG spa prot. 1727/2014 del 27/02/2014 a firma del Dirigente De Battisti, assunto agli atti in data 16/05/2014 con prot. PG/2014/0210938 allegato parte integrante

del presente verbale, sostanzialmente favorevole con alcune attenzioni in merito alla verifica preliminare della presenza dei servizi e alla loro potenzialità;

- il parere del Consorzio della Bonifica Burana prot. 2251/2014 del 18/02/2014 a firma del Presidente Vincenzi, assunto agli atti in data 16/05/2014 con prot. PG/2014/0210938 allegato parte integrante del presente verbale, sostanzialmente favorevole con alcune attenzioni in merito criticità idraulica, si deve garantire la piena officiosità idraulica dei corpi idrici ricettori;

Viene data la parola al rappresentante della Provincia di Modena per l'espressione delle valutazioni provinciali in merito al Piano.

- Le proposte avanzate dal Piano non evidenziano elementi di contrasto rispetto al vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

- Si pone l'attenzione che gli ambiti oggetto del Piano della Ricostruzione sono interessati da dossi di pianura di cui all'articolo 23A, nei quali la pianificazione provinciale ammette nuove previsioni insediative, fermo restando che nella realizzazione dei fabbricati vengano salvaguardate le caratteristiche altimetriche dei dossi al fine di non pregiudicarne la funzione di contenimento idraulico.

Si rende necessario il rispetto di dette disposizioni in sede di attuazione degli interventi edilizi.

- Con riguardo alla necessaria riduzione del rischio sismico, vista la relazione illustrativa (*punto 2.1.4.11 Microzonazione sismica e condizione limite di emergenza*) si rende necessario integrare le norme del PdR con quanto di sotto riportato in merito alla riduzione del rischio sismico, in attuazione dell'art.14 del PTCP e della DAL 112/2007, oltre che in osservanza della LR 19/2008 e LR 16/2012.

Tali disposizioni devono diventare anche parte integrante e sostanziale del Piano della ricostruzione e quindi del Piano Regolatore generale oggi variato dal PdR stesso, per dare efficacia alla riduzione del rischio sismico nell'ambito dell'attuazione delle previsioni rese operative e/o attuative dagli strumenti di pianificazione comunale, o da altri atti autorizzativi comunque denominati. Tali disposizioni si ritrovano espresse nella Relazione illustrativa della MS realizzata dalla Regione http://geo.regione.emilia-romagna.it/gstatico/documenti/ord70_20121113/MSord70_relazione.pdf e divulgata pochi giorni dopo l'adozione del Piano http://geo.regione.emilia-romagna.it/gstatico/documenti/ord70_20121113/MSord70_relazione.pdf

Esse sono il risultato di un analitico confronto tecnico tra Provincia e Regione ed hanno già trovato assunzione nei Piani di Ricostruzione dei comuni delle aree epicentrali dei terremoti della pianura emiliana di maggio giugno 2012.

Considerato quindi il quadro complessivo delle conoscenze sviluppate sul territorio del Comune di SAN POSSIDONIO, a seguito di un ulteriore confronto tecnico tra Provincia, Comune ed i Servizi regionali competenti, al fine di definire per la specifica realtà territoriale le disposizioni, si chiede di perfezionare ed integrare come segue le norme del PdR e del Piano Regolatore generale.

La cartografia del Piano Regolatore generale deve essere integrata con gli elaborati cartografici relativi alla MS realizzata dalla Regione Emilia-Romagna in attuazione

dell'Ordinanza commissariale n. 70/2012. Quindi le Norme tecniche di Attuazione del Piano Regolatore generale, dopo il CAPO IV° VINCOLI DI P.R.G. E PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE sono quindi integrate con il seguente:

CAPO IV°BIS

RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

ART. 19.1 - Definizione e Finalità

1. La riduzione del rischio sismico è un obiettivo strutturale della pianificazione urbanistica. Sono elementi di riferimento per la riduzione del rischio sismico sia gli studi di Microzonazione sismica (MS) che quelli dell'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE).
2. La microzonazione sismica è la suddivisione dettagliata del territorio in base al comportamento dei terreni durante un evento sismico e dei conseguenti possibili effetti locali del sisma. Essa costituisce un supporto fondamentale per gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e per la loro attuazione, al fine di:
 - indirizzare le scelte insediative verso le aree a minore pericolosità sismica e/o all'utilizzo di tipologie edilizie a minor vulnerabilità rispetto ai possibili effetti locali;
 - assicurare che la progettazione esecutiva delle opere ne realizzi la resistenza e le condizioni di sicurezza.

Gli studi di microzonazione sismica sono stati realizzati con riguardo al complesso del territorio comunale insediato/consolidato, comprese le porzioni suscettibili di nuova edificazione, e delle reti infrastrutturali principali (definite "Aree ricomprese negli sviluppi"), in relazione a quanto indicato sullo strumento urbanistico generale ed in conformità e coerenza con quanto stabilito dagli indirizzi regionali in materia.

Essi costituiscono inoltre adeguamento ed attuazione del vigente Piano Territoriale di Coordinamento provinciale approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n° 46 del 18 marzo 2009.

3. La Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) rappresenta l'individuazione delle funzioni necessarie al sistema di gestione dell'emergenza a seguito di un sisma, affinché l'insediamento urbano conservi l'operatività della maggior parte delle funzioni strategiche, la loro accessibilità e la loro connessione con il contesto territoriale.

Gli elaborati della CLE individuano perciò quegli elementi del sistema insediativo urbano e territoriale la cui efficienza costituisce la condizione minima per superare l'emergenza, con riguardo alla:

- operatività delle funzioni strategiche necessarie per l'emergenza ;
- interconnessione fra dette funzioni e la loro accessibilità nel contesto urbano e territoriale.

ART. 19.2 - Elaborati di riferimento

- 1 Sono elaborati di Quadro Conoscitivo gli studi di microzonazione sismica come di seguito identificati:

-Relazione illustrativa e relativi allegati

-Carta delle Microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS) in scala 1:10.000 (primo livello di approfondimento)

2 La cartografia di Piano è costituita dalla *Carta dei Fattori di amplificazione e del rischio di liquefazione* in scala 1:10.000, per le aree ricomprese negli sviluppi, e dalla *Carta delle Aree suscettibili di effetti locali* del PTCP 2009, in scala 1:25.000, per le aree non ricomprese negli sviluppi, che costituiscono riferimento per l'applicazione delle presenti norme. Nella cartografia sono evidenziate:

Nelle aree ricomprese negli sviluppi:

- le porzioni di territorio suscettibili di amplificazione stratigrafica e i relativi fattori di amplificazione di PGA (F_{PGA}) e di Intensità di Housner nei periodi compresi tra 0,1-0,5s e tra 0,5-1,0s ($F_{H_{0.1-0.5s}}$ e $F_{H_{0.5-1.0s}}$);
- le porzioni di territorio in cui sono possibili fenomeni di amplificazione stratigrafica e di potenziale liquefazione distinte in relazione alla presenza di orizzonti potenzialmente liquefacibili a differenti profondità (entro i primi 10m e tra 10 e 20m);
- i valori stimati dell'indice di Liquefazione (IL) ed il conseguente rischio, raggruppati per gli intervalli: $0.0 < IL < 2.0$ (basso); $2.0 \leq IL < 5.0$ (medio); $5.0 \leq IL < 15.0$ (elevato); $IL \geq 15.0$ (molto elevato).

Nelle aree NON ricomprese negli sviluppi:

- le porzioni di territorio suscettibili di amplificazione stratigrafica e a potenziale liquefazione;
- le porzioni di territorio suscettibili di amplificazione stratigrafica e a potenziali cedimenti.

3 Costituisce inoltre riferimento per l'applicazione delle presenti norme, la carta della *Analisi della condizione limite per l'emergenza* in scala 1:15.000 in cui sono identificati gli edifici strategici, le aree di emergenza (ricovero e ammassamento), le infrastrutture viarie di connessione e di accessibilità al sistema insediativo urbano, nonché gli edifici e gli aggregati strutturali interferenti.

ART. 19.3 - Disposizioni per la riduzione del rischio sismico: Microzonazione Sismica

Aree ricomprese negli sviluppi:

1. Nelle zone stabili suscettibili di amplificazione (A1 e A2) non sono richiesti ulteriori approfondimenti in sede di formazione dei piani urbanistici. In queste aree per il calcolo dell'azione sismica nella progettazione di opere di classe d'uso 3 e 4, sono fortemente raccomandate specifiche analisi di risposta sismica locale.
2. Le porzioni di territorio in cui sono possibili fenomeni di amplificazione e di potenziale liquefazione (LQ1 e LQ2) sono soggette ad approfondimenti di terzo livello per la valutazione della suscettività alla liquefazione e la stima dei cedimenti.

In tali aree, preventivamente ad ogni trasformazione urbanistico - edilizia da realizzarsi negli ambiti urbani consolidati e nel territorio rurale, deve essere effettuata l'analisi di suscettività alla liquefazione il cui esito si riterrà negativo se l'indice di liquefazione IL risulterà inferiore a 2.

Se l'indice di liquefazione IL risulterà pari o superiore a 2, per il calcolo dell'azione di sismica ai fini della progettazione non è ammesso l'approccio semplificato e dovranno essere valutati i potenziali cedimenti. Per opere di particolare interesse pubblico o strategico, classi

d'uso 3 e 4, si raccomandano interventi di mitigazione del rischio di liquefazione (consolidamento del terreno di fondazione, interventi per la riduzione delle pressioni interstiziali, ecc.).

Se dopo la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio di liquefazione l'indice di liquefazione I_L risulterà inferiore a 2 per la progettazione di opere di classe d'uso 1 e 2 è ammesso il calcolo dell'azione sismica tramite l'approccio semplificato.

3. Nelle aree comprese all'interno degli sviluppi sono inoltre rappresentati i fattori di amplificazione del moto sismico attesi, in termini di Intensità di Housner per i periodi compresi tra 0,1-0,5 s e tra 0,5-1,0 s. Ne consegue che per la pianificazione di interventi che prevedano opere con periodo di vibrazione superiore a 1,0 s sono da sviluppare approfondimenti mediante specifiche analisi della risposta sismica locale.

In relazione al periodo fondamentale di vibrazione delle strutture, al fine di evitare il fenomeno della doppia risonanza e contenere gli effetti del sisma, gli strumenti attuativi/esecutivi comunque denominati, devono garantire che gli interventi edilizi realizzino la minore interferenza tra periodo di vibrazione del terreno e periodo di vibrazione delle strutture. Considerato che le indagini effettuate indicano una diffusa frequenza fondamentale del terreno F_0 compresa tra 0,6 e 1,1 Hz, particolare attenzione dovrà essere posta in caso di progettazione e realizzazione di opere con periodo di vibrazione T compreso tra 0,9 e 1,7 s.

Aree NON ricomprese negli sviluppi:

4. In tali aree, preventivamente ad ogni trasformazione urbanistico - edilizia da realizzarsi, deve essere effettuata l'analisi di suscettività alla liquefazione e, in caso di esito positivo delle verifiche (se l'indice di liquefazione I_L risulterà pari o superiore a 2), anche la stima dei cedimenti post-sismici. Per la stima dell'azione sismica per la progettazione se è confermato il rischio di liquefazione ($I_L \geq 2$) non è ammesso l'approccio semplificato a meno che non vengano effettuati interventi di consolidamento che riducano il rischio di liquefazione ($I_L < 2$)

ART. 19.4 - Disposizioni per la riduzione del rischio sismico: Condizione Limite per l'Emergenza

1. Garantire e migliorare l'accessibilità alle funzioni strategiche, e quindi l'efficienza del sistema di gestione dell'emergenza, è obiettivo strutturale della pianificazione urbanistica; pertanto gli strumenti operativi (POC), attuativi (PUA) e RUE, devono attenersi all'applicazione delle seguenti disposizioni sulla riduzione del rischio.
2. Al fine di salvaguardare l'accessibilità alle funzioni strategiche nel contesto urbano e territoriale in caso di emergenza sismica, con riferimento alla viabilità individuata quale infrastruttura di connessione o di accesso alle funzioni strategiche sugli elaborati costitutivi la CLE, si dispone che :
 - gli interventi edilizi sui fabbricati esistenti e gli interventi di nuova costruzione non siano tali da rendere/realizzare fabbricati interferenti su Edifici Strategici, sulle Aree di Emergenza e sulla viabilità di connessione o di accesso ;
 - sui fabbricati già individuati come interferenti dagli elaborati della CLE, non è ammessa la sopraelevazione e gli interventi edilizi devono tendere di minima alla riduzione della condizione di interferenza e, in funzione della tipologia di intervento edilizio, alla sua eliminazione.

3. Si intendono interferenti sulla viabilità o rispetto alle aree di emergenza, quei fabbricati o aggregati, o singoli manufatti isolati, che ricadono nella condizione $H > L$ o, per le aree, $H > d$. Ossia l'altezza (H) sia maggiore della distanza tra l'aggregato e il limite opposto della strada (L) o rispetto al limite più vicino dell'area (d).¹

Contestualmente, il rappresentante della Provincia, in qualità di autorità competente ad esprimere la valutazione ambientale sul piano della ricostruzione, sulla base delle considerazioni e valutazioni espresse dai soggetti competenti in materia ambientale concorda sulla valutazione che quanto introdotto con il Piano della ricostruzione non risulta incidere sulle condizioni di sostenibilità già valutate per gli strumenti urbanistici vigenti.

Viene quindi espresso il parere della Provincia in materia riduzione del rischio sismico recante la compatibilità delle previsioni pianificatore con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, ai sensi dell'art. 5 della L. R. n. 19 del 2008. Parere condizionato al recepimento degli studi di microzonazione sismica e di analisi della CLE di cui all'Ordinanza commissariale n. 70/2012.

Preso atto che i suddetti pareri sono espressi ai sensi ed ai fini di quanto disposto dalla normativa regionale vigente, e risultano favorevoli con le specifiche prescrizioni di cui sopra e che devono intendersi come parte integrante e sostanziale dell'Intesa unica rilasciata dal CUR;

In virtù di quanto sopra argomentato e visto l'esito dell'esame congiunto svolto dai membri del CUR, che hanno ritenuto che gli atti tecnici costituenti il Piano della Ricostruzione del Comune di San Possidonio presentino contenuti adeguati sebbene sia necessario il perfezionamento degli stessi in sede di approvazione;

Sulla base dei pareri espressi dalla Provincia di Modena in merito:

- alla riduzione del rischio sismico, ai sensi dell'art. 5 della L. R. n. 19 del 2008;
- in qualità di autorità competente all'espressione della valutazione ambientale sul Piano della ricostruzione in attuazione alla legislazione vigente;

In attuazione dell'art. 13, comma 5, della L. R. n. 16 del 2012

Il CUR decide all'unanimità

di rilasciare l'Intesa unica al Piano della Ricostruzione del Comune di San Possidonio con le seguenti specificazioni e prescrizioni:

- in merito agli studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite dell'emergenza in attuazione all'Ordinanza commissariale n. 70/2012 si richiede il recepimento nel piano

¹ [Linee Guida per l'Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza \(CLE\)](#) - Roma, giugno 2012. Commissione tecnica per la micro zonazione sismica (articolo 5, comma 7 dell'OPCM 13 novembre 2010, n. 3907.

dell'apparato cartografico e normativo relativo alla riduzione del rischio sismico così come specificato nel presente verbale;

- individuazione degli edifici tutelati dallo strumento urbanistico per i quali è prevista la rimozione del vincolo, o qualora si mantenga il vincolo la modifica della categoria di intervento. Si ritiene necessario chiarire meglio, anche attraverso un elaborato da inserire in relazione, quali sono gli edifici per i quali il vincolo viene rimosso a seguito di crollo/ordinanza di demolizione o a seguito della presentazione di perizie;
- definizione degli interventi edilizi di cui all'art. 3 bis – comma A3.2) delle Norme Tecniche: l'articolo recepisce le modifiche introdotte dalla LR 15/2013, tuttavia al comma A3.2 viene inserito il concetto di ristrutturazione condizionata, che risulta essere un incrocio tra la ristrutturazione e il restauro, poiché il piano recepisce le categorie di intervento introdotte dalla LR n.15/2013 si ritiene necessario declinare la norma all'interno delle categorie di legge, conseguentemente è necessario aggiornare le schede norme degli aggregati che fanno riferimento alla ristrutturazione condizionata;
- disposizione per gli interventi sugli edifici danneggiati ricadenti nelle zone residenziali B.4 di cui all'art. 38 bis delle norme tecniche: viene fatto esplicito riferimento a schemi planivolumetrici che poi nelle schede normative riferite agli aggregati n. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11 e 12 non sono riportati. In particolare per l'aggregato n. 5 non è chiara neanche la categoria di intervento, infatti, si parla di ripristino edilizio che ha la sua norma all'art. art. 3 bis – punto A3.3 e poi nelle prescrizioni si fa riferimento alla ristrutturazione condizionata. Pertanto si conviene sulla necessità di perfezionare le schede normative con le indicazioni dello schema volumetrico del nuovo assetto relativamente agli aggregati n. 1, 5 (in tal caso è necessario anche chiarire anche la categoria di intervento), 7, 11. Nonché di chiarire, integrando i contenuti delle Schede Normative relative agli aggregati n.1 e n.3, come viene modificata, rispetto a quella vigente, la disciplina di piano regolatore al fine consentire la riedificazione dei fabbricati;
- disposizione per gli interventi in territorio rurale di cui art. 51 delle norme tecniche e disposizione per gli interventi in territorio rurale (art. 56 ter): si ritiene che le linee guida regionali "Paesaggi da ricostruire" approvate dalla Giunta n. 1520 del 28/10/2013 che si condivide rappresentino l'opportuno riferimento per un corretto inserimento paesaggistico per gli interventi di ricostruzione e pertanto si conviene sulla possibilità di perfezionare la norma con tale contenuto. Si ritiene che le schede normative relative agli aggregati 4, 8 e 9 debbano riferirsi anche a tali contenuti. Inoltre essendo che nelle medesime schede viene fatto esplicito riferimento a schemi planivolumetrici che non vengono rappresentati, si conviene sull'opportunità di perfezionare le schede normative anche con le indicazioni dello schema volumetrico del nuovo assetto. Con riferimento alla scheda normativa dell'aggregato n.9, si ritiene opportuno portare a coerenza le trasformazioni ammesse con quelle riportate nella Relazione Illustrativa (demolizione e ricostruzione e non nuova costruzione) in ottemperanza alle disposizioni della L.R. 16/12 per il territorio rurale, le quali prevedono esclusivamente la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione dei fabbricati rurali danneggiati.
- integrazione delle cartografia relativa ai danni anche con riferimento agli esiti di agibilità B e C;
- in merito agli obiettivi di salvaguardia della salute si ritiene utile modificare l'apparato normativo con alcune indicazioni così come specificato nel presente verbale.

Terminata la lettura e verificato l'assenso degli Enti partecipanti ai contenuti espressi, si procede alla sottoscrizione del verbale da parte degli stessi;

Copia dell'atto di espressione dell'Intesa unica e del presente verbale che ne costituirà parte integrante e sostanziale saranno inviati agli enti ed amministrazioni convocate.

Conclusa la sottoscrizione, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.45

Letto, approvato e sottoscritto in data 5 giugno 2014.

Il Presidente – Rappresentante della Regione Emilia-Romagna

Roberto Gabrielli


.....

Rappresentante Provincia di Modena

Antonia Manicardi


.....

Rappresentante del Comune di San Possidonio

Adamo Pulga


.....

Bologna, 5 giugno 2014